

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 luglio 2014, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 giugno 2014, dove ha acquisito il n. 437 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bassi, Conta, Bonfante, Manzato, Franchetto, Sandri, Cenci, Bendinelli, Valdegamberi, Cappon, Tosato, Giorgetti e Fasoli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 2 luglio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 luglio 2014, n. 20.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge risponde all'esigenza di riconoscere a livello regionale due riserve naturali già costituite, come riserve integrali nazionali, con decreto del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste del 26 luglio 1971: la “Lastoni-Selva Pezzi” e la “Gardesana Orientale” (GU n. 261 del 14 ottobre 1971).

Queste due riserve sono attualmente inserite come “Riserve Naturali Regionali” nell'elenco delle aree naturali protette proposto dal Ministero dell'ambiente ma, pur essendo state trasferite in proprietà dallo Stato alla Regione Veneto ancora negli anni '90, non hanno visto ancora una loro formale istituzione con legge regionale, come previsto dalla legge regionale n. 40 del 1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle Aree Protette” di cui l'articolo 35, comma 6 dispone: “Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa”.

Le due Riserve sono dunque parte del patrimonio forestale regionale, gestito da “Veneto Agricoltura”- l'Azienda Regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare - ai sensi della legge regionale 35/1997, articolo 2, comma 2, lettera c). Confinano con ampie superfici boscate, costituendo le aree di maggior valenza ecologica ed ambientale; infatti le stesse risultano completamente inserite in Rete Natura 2000, facendo parte del SIC-ZPS IT 3210039 Monte Baldo Ovest, dove sono stati individuati i seguenti habitat:

- | | |
|------|---|
| 4070 | Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) |
| 6170 | Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine |
| 8210 | Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica |
| 9110 | Faggeti del Luzulo-Fagetum |
| 9340 | Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia |
| 9410 | Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-piceetea) |

In particolare la riserva naturale integrale Lastoni-Selva Pezzi, posta sulle pendici del Monte Baldo e digradante verso il lago di Garda, è uno degli ambiti di maggior interesse botanico e faunistico di tutto il Baldo. Il paesaggio è un mosaico di boschi di faggio e di abete bianco, estese mughete, ambienti a vegetazione erbacea sopra il limite del bosco, rupi e ghiaioni, arricchiti da specie floristiche rare e protette. Specie faunistiche rare ed endemiche. Nidificanti: astore, aquila reale, francolino di monte, fagiano di monte, coturnice, civetta capogrosso, picchio nero, rondone alpino, picchio muraiolo, fringuello alpino.

La riserva naturale integrale “Gardesana Orientale” riguarda un'area che si affaccia sul Lago di Garda orientale con formazioni tipicamente mediterranee caratterizzate dalla presenza del leccio. Lo accompagnano alloro, albero di Giuda, terebinto, pungitopo. Flora ricca di specie endemiche, di entità segnalate come rare o rarissime nella flora italiana e di piante comprese nell'elenco delle specie protette nella Regione Veneto e da fauna caratterizzata da una comunità di uccelli tipica dei boschi termofili: canapino, occhiocotto, sterpazzola, averla piccola, zigolo nero.

L'eccezionale valore ecologico delle aree interessate dalle Riserve naturali in argomento risulta quindi di tutta evidenza e la loro formale istituzione permetterà di recepire, nella successiva redazione di uno strumento di gestione, oltre che la suddivisione degli habitat sopra richiamati, le relative misure di conservazione, disciplinando altresì gli interventi e le attività consentite, conformemente a quanto dispongono gli articoli 13 e 15 della legge regionale 40/1984; questo lo scopo del Regolamento delle riserve da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il Comune di Malcesine.

All'interno delle Riserve sono individuate alcune aree a regime di riserva naturale speciale, cioè una zonizzazione che si ritiene più compatibile con le attività antropiche ivi presenti e consolidate in quanto avviate precedentemente alla costituzione delle Riserve da parte del Ministero, nonché più adeguata agli obiettivi di valorizzazione storico-culturale delle vestigia di opere legate alla prima guerra mondiale, rinvenibili all'interno delle stesse.

In particolare si prevede di istituire un'area a regime di tutela speciale nella parte sommitale della riserva Lastoni-Selva Pezzi, in corrispondenza della stazione di arrivo dell'impianto seggioviario denominato "Pra Alpesina", al confine con la Provincia di Trento, dove il regime di riserva Integrale, che vieterebbe la presenza antropica e di qualsiasi infrastruttura, collide con l'esistenza di un impianto a fune di collegamento con il comprensorio sciistico nei mesi invernali e che nei mesi estivi trasporta migliaia di turisti in visita alla sommità del Baldo.

Per quanto concerne la riserva integrale Gardesana, si prevede l'istituzione di un'area a regime di riserva naturale speciale in corrispondenza dell'abitato di Navene giustificata, oltre che dalla pressione antropica legata alla vicinanza con l'abitato, dalla presenza di opere semipermanenti con fortificazioni della Prima Guerra Mondiale di notevole interesse storico, alcune delle quali collegavano il lago con il Dosso Merlo, attualmente all'interno di un'area a regime integrale: il recupero, attraverso modestissimi interventi di taglio di vegetazione e di restauro conservativo delle opere e delle trincee, permetterà una interessante valorizzazione storico-culturale dell'intera zona.

Il progetto di legge si compone di otto articoli di cui, in particolare, gli articoli 1 e 2 riguardano l'istituzione delle nuove Riserve regionali e le finalità, l'articolo 4 la classificazione delle aree e la normativa di tutela, l'articolo 5 la competenza di Veneto Agricoltura alla gestione delle Riserve, l'articolo 6 il Regolamento delle Riserve ed, infine l'articolo 7 la vigilanza e le sanzioni.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso all'unanimità (presenti il presidente Bassi - con delega del consigliere Bendinelli del Gruppo consiliare Forza Italia- e il consigliere Finco del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, i consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Misto, i Consiglieri Pigozzo e Bonfante del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto, il Consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro e il consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 40/1984 è il seguente:

“Art. 7 - (Istituzione)

Ciascun parco o riserva naturale regionale è istituito con legge regionale, secondo le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di coordinamento ovvero, sino a quando questo non venga adottato, nella deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 5.

La legge istitutiva deve stabilire, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge:

- 1) l'ente gestore del parco, scelto tra il Comune, la Comunità montana, la Provincia o loro Consorzi, che si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive, il cui parere è obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti e su ogni altro provvedimento di particolare rilevanza; in caso di Consorzio, deve essere stabilita nella legge la composizione degli organi. Qualora il territorio del parco sia in tutto o in parte compreso tra i beni agro - silvo - pastorali costituenti patrimonio di Comunioni familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse Comunioni anche associate tra loro;
- 2) il perimetro del parco o riserva e dell'eventuale area di pre - parco anche in variante alla delimitazione di cui all'art. 5;
- 3) le caratteristiche del parco o della riserva, da tenere presenti nella articolazione e classificazione delle aree;
- 4) le misure di salvaguardia che dovranno applicarsi all'interno del parco o della riserva, sino all'approvazione del piano ambientale, e comunque per una durata non superiore a tre anni;
- 5) le zone di protezione e di sviluppo controllato eventualmente necessarie, ai sensi del precedente art. 4;
- 6) le norme e le prescrizioni che andranno osservate in tali zone e che dovranno essere inserite negli strumenti urbanistici del comprensorio o del comune interessato;
- 7) gli atti cui enti gestori sono tenuti, in difetto dei quali la Regione provvederà ai necessari interventi sostitutivi;
- 8) i finanziamenti necessari per far fronte all'istituzione del parco o della riserva.”.

- Il testo dell'art. 35 della legge n. 394/1991 è il seguente:

“35. Norme transitorie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle

sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 . Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo degli artt. 12, 13 e 15 della legge regionale n. 40/1984 è il seguente:

“Art. 12 - (Regime di riserva naturale regionale generale)

Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale regionale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi, a cura o sotto il controllo dell'ente gestore, per la protezione dell'ambiente e per la ricostituzione di equilibri naturali, propri dello ambiente.

Le zone di cui al comma precedente devono essere, di massima, individuate in aree in cui non siano in atto rilevanti insediamenti antropici permanenti e attività produttive incompatibili.

L'accesso dei visitatori è consentito, alle condizioni e secondo le norme del piano ambientale e dei regolamenti adottati dall'ente gestore.

All'interno delle zone di cui al presente articolo può essere consentito l'esercizio di rifugi alpini, bivacchi fissi, posti di ristoro, gestibili anche da terzi, su autorizzazione dell'ente, revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudizievole per le finalità del parco o della riserva.

E' libero l'esercizio degli sport della natura, non competitivi, dell'escursionismo, dell'alpinismo, e dello scialpinismo, purchè esercitati in forme non lesive dello ambiente.

Il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto sono consentiti solo all'interno delle aree appositamente individuate e attrezzate.”.

“Art. 13 - (Regime di riserva integrale)

Nelle zone di riserva naturale regionale generale possono essere individuate aree di riserva integrale nelle quali, per la presenza di eccezionali valori naturalistici e ambientali, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono protetti nella loro assoluta integrità.

L'accesso è limitato alle persone appositamente autorizzate per motivi di osservazione, ricerca scientifica e compiti amministrativi.

Le aree di riserva integrale dovranno comunque essere acquisite alla proprietà pubblica.”.

“Art. 15 - (Regime di riserva naturale regionale speciale)

Le riserve naturali regionali speciali sono istituite al fine di tutelare particolari elementi o fenomeni dello ambiente naturale, del

paesaggio e antropologi. Esse sono sottoposte al regime previsto dal precedente art. 12, con deroghe e con le integrazioni previste dal piano ambientale e atte a realizzare le finalità specifiche che hanno portato alla loro classificazione.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 35/1997 è il seguente:

“Art. 2 - Funzioni dell'Azienda.

1. L'Azienda promuove e realizza interventi per l'ammodernamento delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato.

2. L'Azienda in particolare:

- a) eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale anche attraverso l'animazione rurale e la divulgazione agricola, nonché per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti;
 - b) promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione, l'organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole singole ed associate;
 - c) gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali regionali;
 - d) realizza programmi nei settori di competenza;
 - e) svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori;
 - f) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia;
 - g) svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;
 - h) promuove e organizza l'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari.
- h bis) gestisce l'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria.

3. L'Azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Azienda può promuovere la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi e società.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 11 della legge n. 394/1991 è il seguente:

“11. Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione parchi, biodiversità, programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori